

## REGOLAMENTO (CEE) N. 702/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1992

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 25 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3861/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 339/92 della Commissione<sup>(4)</sup>, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 3861/91 avviene mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92<sup>(6)</sup>, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per l'orzo accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 339/92, per la fornitura alla Lettonia di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

*Articolo 2*

1. La gara verte su un quantitativo di 25 000 t di orzo alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lettone di Riga.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 25 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 25 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 339/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

*Articolo 4*

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 2 aprile 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 23 aprile 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

*Articolo 5*

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento del Regno Unito.

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

*Articolo 6*

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 339/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

*Articolo 7*

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lettone tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

*Articolo 8*

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 51 ECU/t.

*Articolo 9*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 87.<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 18.<sup>(5)</sup> GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.<sup>(6)</sup> GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.